



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 149 del 16/07/2019

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: APPROVAZIONE PESATURA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART. 15 C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018)

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio alle ore 21:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 149 del 16/07/2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 25.09.1998 di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento Organico del Personale e le successive deliberazioni di modifica del Regolamento e degli allegati;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 22.03.2019, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (DOTAZIONE ORGANICA), RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" con la quale è stata approvata la struttura organizzativa attualmente vigente nell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26 giugno 2019 avente oggetto "Adeguamento del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Approvazione struttura organizzativa dell'ente" con la quale si è provveduto ad approvare la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Ente;

VISTO il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 13 CCNL 21/05/2018 che stabilisce che gli enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

VISTO l'art. 17 del CCNL stipulato in data 21/05/2018 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative - che prevede:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art.13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art.13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

RILEVATO che l'art. 15 del suddetto CCNL stabilisce:

- al comma 2, che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per le categorie D e da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per le categorie C e che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;
- al comma 4, che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

ATTESO pertanto che l'ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 17 maggio 2019, ha provveduto all'approvazione della Disciplina Regolamentare dell'Area delle Posizioni Organizzative, approvando un sistema di pesatura delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti,

RICHIAMATA la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 26 giugno 2019 con la quale sono state individuate le aree delle posizioni organizzative;

DATO ATTO che spetta alla Giunta Comunale determinare la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli incarichi e della relativa valutazione periodica;

VISTO il parere Aran n. 1611 del 4 novembre 2013 a mente del quale: *“Secondo la disciplina contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, nell'ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni adottato ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili; l'ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative; l'ente, comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato all'eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti...), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi.”*

VISTA la proposta di pesatura delle posizioni organizzative trasmessa dall'Organismo di Valutazione ed acquisita al prot. n. 10127 del 28.06.2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione in quanto rispettosa dei criteri generali contenuti nel CCNL Funzioni locali

del 21 maggio 2018 e nella Disciplina Regolamentare dell'Area delle Posizioni Organizzative;

ATTESO che l'avvenuta attribuzione dei punteggi per ciascuna delle Posizioni Organizzative oggetto di valutazione/pesatura consente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della predetta Disciplina dell'Area delle P.O., la graduazione economica delle indennità di posizione secondo le tre fasce individuate, determinando altresì gli ambiti massimi e minimi di retribuzione di risultato attribuibile, secondo le previsioni di cui all'art.15 del CCNL 21/05/2018 e gli esiti delle valutazioni della performance;

DATO ATTO che in conseguenza della predetta graduazione a ciascuna delle Posizioni Organizzative valutate risulta attribuibile il 100% dell'indennità di posizione prevista dal CCNL vigente, quantificata in € 16.000,00 annui;

RILEVATO altresì di dover stabilire un ulteriore fondo, pari al 25% del totale delle indennità di posizione stabilite, al fine di garantire il riconoscimento dell'indennità di risultato, a seguito di specifica valutazione della performance di ciascun Responsabile;

RICHIAMATE le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 20/2019 e della Sicilia n. 172/2018 che chiariscono che negli enti senza dirigenti non si deve superare il tetto massimo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nel 2016;

RILEVATO che l'articolo 11 bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del DL n. 135/2018, cd di semplificazione, consente ai comuni senza dirigenti di aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, fino al tetto massimo stabilito dal CCNL, diminuendo nella stessa misura le capacità assunzionali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

CONSIDERATO pertanto che le amministrazioni possono, nel rispetto del tetto di spesa per il personale (cioè di quella media del triennio 2011/2013), superare il tetto delle risorse destinate nel 2016 al salario accessorio delle posizioni organizzative "limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL", considerando che questa scelta è subordinata al taglio nella stessa misura "delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato", cioè delle capacità assunzionali;

ATTESO che il maggior valore degli importi necessari per la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato ai titolari di P.O., così come determinate nella misura sopra stabilita, comporta la necessità di prevedere una riduzione delle capacità assunzionali residuali dell'Ente pari ad € 12.034,28;

RICHIAMATA la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2019, con la quale è stato approvato il Piano triennale delle assunzioni previste per il triennio 2019/2021 e nella quale è stato effettuato il calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente residue e non utilizzate alla luce delle vigenti disposizioni normative, quantificandolo in € 28.039,62;

RITENUTO pertanto di dare al presente atto valenza di atto di indirizzo incaricando i Responsabili dei Servizi interessati di procedere all'adeguamento degli importi occorrenti per il riconoscimento delle indennità di posizione e di risultato ai responsabili di P.O. come determinate nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, attraverso la corrispondente riduzione della capacità assunzionale residua dell'Ente, approvata con il sopra citato atto n.47/19, dando atto che la stessa viene conseguentemente determinata in € 16.005,34;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono di seguito riportate,

1. di approvare le pesature delle PO effettuate dall'Organismo di Valutazione, come da proposta acquisita al prot. n. 10127 del 28.06.2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che in conseguenza della predetta pesatura a ciascuna delle n.3 Posizioni Organizzative prese in esame risulta attribuibile il 100% dell'indennità di posizione prevista dal CCNL vigente, quantificata in € 16.000,00 annui;
3. di creare apposito fondo, nella misura del 25% del totale delle indennità di posizione stabilite, al fine di garantire il riconoscimento delle indennità di risultato, a seguito di specifica valutazione della performance di ciascun Responsabile;
4. di dare atto che il maggior valore degli importi necessari per la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato ai titolari di P.O., così come determinate, comporta la necessità di prevedere una riduzione delle capacità assunzionali residuali dell'Ente pari ad € 12.034,28;
5. di attestare che la capacità assunzionale residuale dell'Ente viene conseguentemente determinata in € 16.005,34;
6. di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per i necessari e conseguenti atti;
7. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano, in considerazione dell'esigenza di provvedere quanto prima al riconoscimento delle indennità previste.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 42 del 16.07.2019

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA